



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 339/2025

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. **69161** del registro di segreteria, depositato il 4 aprile 2023, proposto da:

G.A. nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS) ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce del ricorso introduttivo PEC: robertasorgi@pec.it

-parte ricorrente-

Contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via *Ciro il Grande* n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv.

Francesco Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio per ordine del

giudice ai sensi dell'art. 160-*bis* c.g.c. contro

Comune di Bagheria, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c.

in persona del Dirigente della Direzione I - Affari Legali - avv. Alessia

Meli ed elettivamente domiciliato in Bagheria, Corso Umberto I n. 165

PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.bagheria.pa.it

-

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, l'Avv. Sorgi per

parte ricorrente e l'Avv. Velardi per l'INPS; assente il Comune di

Bagheria.

Ritenuto in

FATTO

I. Parte ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, ha

anzitutto premesso che:

- la Sig.ra G. è stata in servizio presso il Comune di Bagheria fino

al 31.05.2017 anno di cessazione del rapporto di lavoro;

- è stata conferita alla Sig.ra G. la pensione di vecchiaia a

decorrere dal 01.06.2017;

- in data 17.06.2020, per il tramite del Patronato Ital, ha presentato domanda amministrativa chiedendo la riliquidazione contributiva del trattamento pensionistico e del TFR a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2016-2018;
- sebbene in data 22.02.2021 l'amministrazione di appartenenza abbia comunicato all'Inps i calcoli relativi all'adeguamento CCNL 2016-2018 (c.d. ultimo miglio) l'Inps non vi provvedeva.

Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo di: *" - accertare e dichiarare che la Sig.ra G. A. ha lavorato presso il Comune di Bagheria fino al 31.05.2017 anno di cessazione del rapporto di lavoro;*

- accertare e dichiarare, quindi, che la Sig.ra G. A. ha diritto alla riliquidazione della propria pensione e del Tfr a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2016-2018;

- conseguentemente condannare l'Inps alla riliquidazione della pensione con il pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati in favore della Sig.ra G. A. oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;

Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari".

I.1. Con decreto del 4 luglio 2023, comunicato in pari data alla parte ricorrente è stata fissata l'udienza del 21 dicembre 2023.

II. Con memoria debitamente depositata in data 11 dicembre 2023 si è costituito in giudizio l'INPS che, anzitutto, ha rilevato il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di liquidazione del TFR. L'Ente previdenziale, inoltre, nel confermare l'invio del c.d. ultimo miglio da

parte dell'Amministrazione di appartenenza in data 5.11.2020, ha reso noto che i dati relativi ai miglioramenti contrattuali apparivano come non corretti - perché generavano una decurtazione del trattamento pensionistico, anziché un miglioramento - e di aver pertanto inviato una PEC al Comune di Bagheria in data 21.07.2023 per chiederne la verifica. L'INPS ha, pertanto, formulato istanza di rinvio a data successiva al mese di febbraio 2024.

III. Nel corso della pubblica udienza del 21 dicembre 2023 l'avv. Terranova Antonio, in sostituzione dell'avv. Sorgi, ha aderito sia al rilievo relativo al difetto di giurisdizione opposto dall'INPS in ordine alla liquidazione del TFR, che alla richiesta di rinvio della trattazione e, pertanto, è stata disposta la prosecuzione della trattazione alla pubblica udienza del 23 aprile 2024 al fine di attendere il riscontro del Comune di Bagheria e consentire l'autonomo pagamento ad opera di Parte resistente.

Nel corso, poi, della pubblica udienza del 23 aprile 2024, rilevato il mancato riscontro alle richieste di approfondimento formulate nei confronti del Comune di Bagheria, già preannunciato con note depositate dall'INPS del 12 aprile 2024, con ordinanza a verbale, questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bagheria ai sensi dell'art. 160 *bis* c.g.c. e fissato l'udienza del 24 ottobre 2024 per la prosecuzione della trattazione.

IV. Il Comune di Bagheria, costituitosi con comparsa depositata a mezzo PEC il 10 ottobre 2024, ha anzitutto reso noto di aver riscontrato la richiesta dell'INPS con nota pec prot. n. 53464 del 08/09/2023. Con

detta comunicazione, in particolare, si dava atto che *In data 14 aprile 2017 è stata certificato l'ultimo miglio in relazione al pensionamento della dipendente in oggetto, con retribuzione fissa € 28.848,33 e tredicesima mensilità pari ad € 2.199,78. Successivamente in data 05/11/2020, si è proceduto all'adeguamento per i miglioramenti contrattuali CCNL 2016-2018 e tramite procedura Passweb è stato riproposto e certificato l'ultimo miglio con retribuzione fissa di € 29.167,42 e tredicesima mensilità € 2.378,72.*

Alla luce di quanto sopra il Comune si è rimesso alle valutazioni di questo Giudice, evidenziando di non essere rimasto inerte rispetto alla richiesta dell'INPS.

V. Nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2024, l'avv. Sorgi ha rimarcato l'incongruenza delle dichiarazioni dell'INPS in ordine alla data di ricezione della comunicazione proveniente dal Comune di Bagheria ed ha chiesto che il giudizio venisse posto in decisione. Per l'INPS, l'avv. Velardi - in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia - ha chiesto un rinvio in modo da consentire all'Istituto l'effettiva riliquidazione alla luce dei dati da ultimo comunicati dal Comune di Bagheria. Il Comune di Bagheria, rappresentato dal Funzionario Responsabile E.Q. Risorse Umane Angela Rizzo, non si è opposto alla richiesta di rinvio, insistendo come in atti. Questo Giudice, pertanto, udite le parti, ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla udienza pubblica del 27 marzo 2025, assegnando alle parti termine di 10 giorni antecedenti detta data per il deposito di eventuali note.

VI. Il 12 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato delle note integrative con le quali ha, tra l'altro, osservato che sembrerebbe, da

un lato, emergere che l'Amministrazione abbia depositato i medesimi dati che l'Inps chiedeva invece di rettificare, dall'altro lato, invece, non si comprenderebbe il calcolo effettuato dall'Inps che seppur di fronte ad un importo complessivo annuo della pensione superiore rispetto alla determina del 2021, perviene ad un indebito di € 107,92. Pertanto, parte ricorrente ha richiesto di disporre una CTU contabile al fine di stabilire a quanto effettivamente debba ammontare la pensione della ricorrente.

VII. L'INPS, il 25 marzo 2025, ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore nella persona dell'avv. Velardi e, al contempo, ha confermato che, a seguito di richiesta di certificazione dei nuovi dati ultimo miglio da parte dell'Istituto, nulla è mutato in quanto detti dati risultavano uguali sia alla cessazione che al futuro miglioramento. Presa visione, pertanto, della risposta del Comune di Bagheria e verificato che i dati inseriti in PASSWEB sono gli stessi di quelli utilizzati per la determinazione allegata, l'Ente previdenziale ha reso noto che non residuerebbe alcun ulteriore adempimento.

VIII. Nel corso della pubblica udienza del 27 marzo 2025, in assenza del Comune, tenuto conto delle note depositate dall'INPS e dalla parte ricorrente nonché delle incongruenze in esse rilevate, questo GUP, con ordinanza a verbale, tra l'altro, ha onerato il Comune di Bagheria di *provvedere al deposito di una relazione esplicativa che chiarisca con esattezza i miglioramenti contrattuali inseriti con il c.d. ultimo miglio e le relative decorrenze tenuto conto del fatto che la sig.ra G. è stata collocata in pensione con decorrenza 1.06.2017 e che il contratto collettivo 2016-2018 approvato nel*

2018 ha previsto dei miglioramenti contrattuali per ciascuno degli anni appartenenti al citato triennio come da relativa tab. A e, al contempo, di confermare la correttezza degli inserimenti effettuati o se emergano degli errori nei precedenti inserimenti. Con lo stesso provvedimento è stata fissata l'udienza del 25 settembre 2025.

IX. L'Amministrazione comunale non ha provveduto a dare esecuzione alla predetta ordinanza e, in data 22.04.2025, parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale, nel rilevare molteplici errori nei dati comunicati dal Comune di Bagheria, ha osservato come dall'atto n. PA1032024000279 di conferimento della pensione risulti chiaramente che l'importo della pensione arrotondata è di Euro 29.680,45 con decorrenza 01/06/2017 e che al 01/03/2018 è riportata la stessa identica cifra del 01/06/2017 con evidente mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale previsto nelle relative tabelle A e B allegate al contratto stesso. Dalle tabelle suddette emergerebbe, infatti, una differenza di euro 661,20 cui andrebbe ad aggiungersi il rateo della tredicesima pari a euro 55,10 per un totale complessivo annuo di euro 716,30.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che Comune di Bagheria modifichi "l'ultimo miglio" sulla base delle valutazioni esposte e conseguentemente l'Inps provveda alla riliquidazione della pensione della Sig.ra G. con i relativi arretrati.

X. Nel corso della pubblica udienza del 25 settembre 2025, in assenza del Comune di Bagheria, le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto in origine da parte ricorrente, verte sull'accertamento del diritto della sig.ra G.A. alla riliquidazione della propria pensione e del TFR in forza dei miglioramenti contrattuali contenuti nel CCNL per il periodo 2016-2018 con pagamento dei maggiori ratei arretrati oltre accessori.

2. In via pregiudiziale, deve essere esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione, rilevato dall'INPS, in ordine alla richiesta di riliquidazione del TFR e rispetto al quale, peraltro, ha successivamente aderito la stessa parte ricorrente.

Al riguardo, va rammentato che la giurisdizione del Giudice unico delle pensioni si esercita nelle ipotesi controverse relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, all'inadempimento o all'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, nonché sul pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti, e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione, rimanendo escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto attratto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016). Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda volta alla rideterminazione del TFR (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 11849/2016,

n. 6 25039/2013 e n. 10455/2008) sul rilievo che esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (ex plurimis, questa Sezione, n. 743/2022, con richiami a Sez. giur. Reg. siciliana, sent. 879/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n. 231/2015; Sez. giur. Piemonte, sent. 176/2015; Sez. giur. Lombardia, sent. 83/2017, Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019). La giurisdizione, dunque, compete al giudice del rapporto di lavoro che, nella specie, è il Giudice Ordinario.

3. Nel merito, per la restante domanda, il ricorso risulta parzialmente fondato e merita accoglimento nel senso di cui appresso. Anzitutto, in termini generali deve rammentarsi che l'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni locali Triennio 2016- 2018, sottoscritto il 21.05.2018, ai commi 1 e 2 stabilisce che: *"1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.*

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B".

L'art. 65 (Effetti dei nuovi stipendi) ai commi 1 e 2, prevede poi che: *"1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui*

quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto”.

Per quanto qui di interesse, considerato che la sig.ra G. aveva, tra l'altro, contestualmente ricevuto il passaggio dalla D4 alla PEO D5, per semplicità, si riportano di seguito i dati contenuti nella Tabella relativi alle categorie D4 e D5.

Tab. B Nuovo Stipendio tabellare (valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categoria	Dal 1.1.2016	Dal 1.1.2017	Dal 1.3.2018
D5	26.627,26	26.863,66	27.524,86
D4	25.489,36	25.714,96	26.348,56

3.1. Tanto premesso con riguardo ai miglioramenti contrattuali introdotti con il CCNL sottoscritto il 21.05.2018, per quanto attiene alla corretta rideterminazione del trattamento pensionistico, in primo luogo, deve osservarsi che, con la comunicazione di ultimo miglio con dati riferiti al 14 aprile 2017 (ossia poco precedenti al collocamento a riposo della ricorrente intervenuto il 1° giugno 2017) il Comune di

Bagheria ha indicato una retribuzione fissa di € 28.848,33 ed una tredicesima mensilità pari ad € 2.199,78.

In forza di tale comunicazione l'INPS ha adottato l'atto n. PA1032020003293 con il quale, muovendo da una Retribuzione pensionabile alla Cessazione al Quadro II di € 31.048,11 (ossia 28.848,33+2.199,78) è approdata ad una determinazione del trattamento pensionistico di € 29.477,18.

Successivamente, con l'atto n° PA1032024000279 in applicazione della comunicazione di ultimo miglio con dati al 5.11.2020, l'INPS, tenendo conto dei miglioramenti contrattuali intervenuti in forza del citato CCNL, muovendo da una Retribuzione pensionabile alla Cessazione al Quadro II di € 31.546,14 (ossia 29.167,42+2.378,72) è approdata ad una determinazione del trattamento pensionistico di € 29.680,45.

Risulta, dunque, provato che con l'atto n° PA1032024000279 il trattamento pensionistico della sig.ra G. è stato rideterminato in forza della comunicazione di ultimo miglio con dati al 5.11.2020 e che detta rideterminazione ha tenuto conto dei miglioramenti apportati con il citato CCNL.

Tanto risulta evidente considerando i dati contenuti nella seguente tabella prodotta dallo stesso Comune di Bagheria.

Tabellare	RIA	PEO D4/D5	Comparto	Tot	CCNL
1.787,29	84,98	451,35	51,90	2.375,52	1.1.2017
1.831,39	84,98	462,35	51,90	2.430,62	1.3.2018

Dato tale prospetto, il Comune di Bagheria, con la comunicazione di dati di ultimo miglio con data di validità del 5.11.2020, ha indicato

correttamente, con data riferita al 1.03.2018, una retribuzione fissa e continuativa (per dodici mensilità compresa IIS) di € 29.167,42 ed una 13^a mensilità di € 2.378,72.

Muovendo, infatti, dai dati contenuti nel CCNL dello stipendio tabellare Cat. D5 dal 1.3.2018 (27.524,86) e dal 1.1.2017 (26.863,66) diviso il numero di 12 mensilità e sottratti i valori delle PEO di € 462,35 e di € 451,35 si addivene agli stipendi tabellari di € 1.831,39 e di € 1.787,29 indicati nel prospetto appena sopra riportato.

In estrema sintesi, può, dunque, affermarsi che la rideterminazione del trattamento pensionistico della sig.ra G. tenuto conto dei miglioramenti contrattuali indicati alla data del 01.03.2018 per il trattamento futuro risulta corretta.

Considerato, poi, che la rideterminazione del trattamento pensionistico è intervenuta nel corso del presente giudizio l'atto introduttivo risulta, pertanto, fondato in parte *quo*.

3.2. D'altra parte, non può addivenirsi ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto non vi è accordo sulla correttezza del calcolo degli arretrati che, come rilevato da parte ricorrente, ha determinato -nonostante i miglioramenti- la formazione di un debito in capo alla sig.ra G. per € 107,92.

Al riguardo, questo Giudice osserva che detto dato non esclude che sia effettivamente intervenuto - come del resto è stato appena verificato - il miglioramento contrattuale richiesto. Detto debito, infatti, ben potrebbe scaturire da erogazioni eccedenti rispetto al dovuto ed effettuate prima della rideterminazione che, invero, sembrano

emergere dalla documentazione in atti e rispetto alle quali, tuttavia, ci si soffermerà solo in parte, in quanto esulano parzialmente dal presente giudizio.

3.2.1. Anzitutto, deve osservarsi che la retribuzione fissa di € 28.848,33 indicata con la comunicazione di ultimo miglio riferita al 14 aprile 2017 (ossia prima della sottoscrizione del CCNL del 2018) sembra, ad un primo esame del tutto incidentale, incongruente rispetto sia alle previsioni contenute nel precedente CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009 che al dato fornito della tredicesima di € 2.199,78.

3.2.2. In secondo luogo, come rilevato anche nel corso del procedimento amministrativo dall'INPS con comunicazione del 21.07.2023, il Comune di Bagheria ha erroneamente indicato come retribuzione alla cessazione (1.06.2017) il medesimo importo indicato anche per la decorrenza del 1.03.2018.

Al riguardo, tenuto conto dei dati riportati in precedenza, detto importo avrebbe dovuto essere certamente inferiore tenuto conto del diverso dato tabellare a quella data e della conseguente riduzione dell'importo della tredicesima.

Sul punto, peraltro, non possono condividersi le quantificazioni proposte da parte ricorrente, da ultimo, con la memoria integrativa del 22 aprile 2025. Come evidenziato in precedenza, infatti, la quantificazione dell'importo della pensione in euro 29.680,45 scaturisce, invero, dall'applicazione dei miglioramenti alla data del 1.03.2018. Parte ricorrente non può, pertanto, invocare un aumento del

trattamento pensionistico annuale superiore a quanto già rideterminato dall'Ente previdenziale.

Poi, dalla documentazione depositata dalle parti resistenti nonché da quanto osservato dalla parte ricorrente emerge in modo chiaro che, ancorché l'INPS abbia provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico alla luce della nuova comunicazione di c.d. ultimo miglio, detta riliquidazione risulta, invero, fondata sulla comunicazione di dati in parte errati ossia quelli riferiti al retribuzione pensionabile alla cessazione alla data del 1.06.2017 come aggiornata a seguito della sottoscrizione del CCNL 2016-2018.

3.3. Conclusivamente, in accoglimento parziale del ricorso in esame, le pretese della parte ricorrente volte ad ottenere per il futuro la rideterminazione del trattamento pensionistico alla luce dei miglioramenti contrattuali per il triennio 2016-2017 devono ritenersi soddisfatte alla luce del provvedimento adottato nel corso del presente giudizio da parte dell'INPS. Detto miglioramento non determina, tuttavia, per quanto evidenziato in precedenza, il diritto al pagamento di arretrati.

4. In ordine alle spese di lite, deve osservarsi che INPS, nonostante le diverse anomalie rilevate in precedenza e scaturite dall'erronea comunicazione di dati da parte del Comune di Bagheria, ha correttamente operato e, pertanto, devono compensarsi le spese nei confronti di detto Ente. Per il resto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione
del TFS in favore del giudice ordinario;

- - accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;

- condanna il Comune di Bagheria al pagamento delle spese di lite in
favore del ricorrente che sono quantificate complessivamente in
3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore del
suo procuratore dichiaratosi antistatario;

- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 25 e 26
settembre 2025.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 novembre 2025

Pubblicata il 24 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)